



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 244/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Tavernise, Alecci, Gentile, Molinaro, Talerico e Cirillo recante: "Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il turismo è uno dei settori trainanti per l'economia regionale e il turismo itinerante all'aria aperta costituisce una forma turistica sostenibile che può contribuire significativamente allo sviluppo di tale settore e al miglioramento delle condizioni ricettive della Regione, in linea con gli obiettivi e le finalità della legge regionale 8/2008.

Negli ultimi anni, il turismo itinerante sta diventando una tendenza in forte espansione, sono infatti sempre più numerose le famiglie che organizzano delle vacanze itineranti poiché tale tipologia di viaggio consente di privilegiare la vita all'aria aperta, il contatto con la natura e il senso di libertà.

Si stima che in Italia circa 160.000 famiglie prediligano questa tipologia vacanziera che consente loro di fruire in modo ravvicinato delle bellezze paesaggistiche e artistiche, delle tradizioni e delle produzioni locali sia artigianali che enogastronomiche, e la Calabria per la sua conformazione geografica può ambire a diventare una delle mete turistiche più attraenti per le condizioni climatiche, naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, archeologiche ed enogastronomiche.

Attualmente il turismo itinerante che prevede l'utilizzo di caravan e autocaravan non è particolarmente diffuso nella nostra Regione anche a causa dell'esiguità delle aree di sosta presenti sul territorio e dell'assenza di servizi efficienti in esse garantiti.

Disciplinare tale ambito rappresenta un'opportunità di crescita per il comparto del turismo regionale. L'obiettivo è quello di creare, attraverso il turismo itinerante, una rete virtuosa tra comuni limitrofi e soggetti privati, contribuendo allo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli e delle aree interne della Regione che offrono uno scenario naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico difficilmente ripetibile attraverso altre soluzioni di viaggio tradizionali.

La valorizzazione di tale segmento può rappresentare una forte occasione di rilancio per territori che sono spesso esclusi dai sistemi turistici "tradizionali", contribuire alla rivalutazione e alla conoscenza di territori ancora non compresi nei circuiti turistici e evitare l'abbandono di vaste aree del territorio regionale, realizzando, al contempo, un aumento della tipologia turistica sperimentabile.

Dai dati registrati nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023/2025, emerge che nel 2021, tra i 404 comuni calabresi, 84 non hanno alcuna struttura ricettiva e ben 248 non hanno ospitato alcun turista o non sono stati in grado di indicare il dato.

Questa proposta si inserisce in tale contesto promuovendo una forma alternativa di turismo, al fine di promuovere, migliorare e incrementare l'offerta turistica, favorire la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi turistici e cercare di promuovere la permanenza notturna anche nei piccoli comuni, che sono distanti dai circuiti turistici frequentati.

Appare opportuno, per coordinare meglio le norme, prevedere l'abrogazione di un comma dell'articolo 1 della l.r. 28/1986 recante disposizioni in materia di ricezione turistica all'aria aperta, in quanto tale disposizione contiene previsioni superate dalla disciplina contenuta nell'odierna proposta di legge.

L'articolo 1 individua oggetto e funzioni della legge; gli articoli 2, 3 e 4 sono dedicati alla disciplina relativa alla realizzazione e individuazione delle aree di sosta per autocaravan e caravan, con descrizione dei requisiti richiesti e delle incombenze a carico dei gestori; l'articolo 5 consente ai privati di esercitare l'attività di garden sharing e ne individua i requisiti; l'articolo 6 individua possibili forme di incentivazione del turismo itinerante disciplinate dalla proposta, a valere su risorse nazionali e europee compatibili con gli atti di programmazione regionale e prevede inoltre un'attività

di controllo e verifica sull'attuazione della legge; l'articolo 7 individua le disposizioni da abrogare; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica oggetto e finalità della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che disciplina requisiti e criteri per l'istituzione delle aree attrezzate per la sosta di autocaravan e caravan	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere detta i criteri che i comuni devono seguire per individuare le aree di sosta	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che delinea i principi per la gestione delle aree di sosta	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la possibilità di realizzare il garden sharing e i requisiti richiesti	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere programmatico che	//	//	0

	consente di reperire le risorse per la promozione delle forme di turismo itinerante previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse europee e nazionali, senza gravare sulle risorse autonome del bilancio regionale			
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che abroga una disposizione della l.r. 28/1986			
Art. 8	Norma che reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non presenta oneri, in quanto contiene norme a carattere ordinamentale che disciplinano vari aspetti relativi alla realizzazione e alla individuazione di aree di sosta per caravan e autocaravan e consentono l'attività di garden sharing, individuandone i contenuti. In relazione alle attività di promozione di cui all'articolo 6, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo /	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con la vigente normativa europea, nazionale e regionale, promuove il turismo itinerante al fine di:

- a) incentivare il ruolo strategico del turismo itinerante per favorire lo sviluppo economico, sociale e lavorativo calabrese;
- b) favorire la crescita dell'offerta turistica regionale e indirizzare i flussi turistici verso le aree periferiche;
- c) valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, gastronomiche e delle tradizioni locali, per favorire uno sviluppo turistico sostenibile e inclusivo;
- d) promuovere la riqualificazione urbanistica e territoriale;
- e) incentivare forme turistiche a contatto con la natura e la cultura dei luoghi;
- f) creare strumenti per estendere la stagione turistica e far conoscere ampie zone dei territori;
- g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali e ai soggetti meno abbienti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in apposite aree individuate dai Comuni e il garden sharing.

Art. 2

(Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)

1. I Comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 1, possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
- f) sistema antincendio;
- g) almeno uno ogni dieci posti, e comunque almeno un posto, riservato ad autocaravan e caravan con a bordo passeggeri con disabilità;
- h) perimetrazione dell'area con installazione di strutture di recinzione per garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti.

3. In aggiunta alle dotazioni di cui al comma 2, le aree di cui al comma 1 possono essere attrezzate anche di:

- a) sorveglianza durante i periodi di apertura e sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area;
- b) zona free Wi-Fi;
- c) colonnine per la ricarica elettrica.

4. L'area di sosta è localizzata e dimensionata in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la natura dei luoghi, le vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e i vigenti regolamenti urbanistici.

5. L'area di sosta, in caso di carenza di vegetazione spontanea, è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da renderla omogenea all'ambiente circostante. Se l'area ricade all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale.

6. Le aree sono realizzate rispettando le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, in modo da assicurare l'accessibilità delle persone disabili.

7. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati con sistemi di controllo degli accessi tramite barriera e i varchi all'area sono indicati tramite apposito segnale stradale.

8. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo non superiore a quarantotto ore.

9. I limiti di cui al comma 8 non trovano applicazione nelle aree ove non siano presenti attività di campeggio.

10. Le aree sono segnalate con segnaletica recante il numero delle piazzole e la dicitura: "Area comunale attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan".

Art. 3

(Individuazione delle aree)

1. I Comuni che intendono istituire le aree di cui all'articolo 2, individuano le zone nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti comunali, privilegiando quelle prive o con numero inadeguato di strutture ricettive e tenendo conto del collegamento con piste ciclabili e dell'offerta ambientale e paesaggistica esistente nelle vicinanze.

2. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio di destinare proprie aree private alle aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4

(Gestione delle aree attrezzate per la sosta)

1. I Comuni gestiscono le aree di cui all'articolo 2 direttamente o tramite altri soggetti pubblici o privati, scelti attraverso procedure pubbliche previste dalla normativa vigente in materia, con cui

stipulano convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base della legislazione vigente, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree trasmettono telematicamente, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla sosta, i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di protezione civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 5

(Garden sharing)

1. È consentito ai soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presenza di almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto e aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;
- b) ospitalità massima di un mezzo mobile o allestimento mobile, per un numero massimo di sei persone e per non più di sette notti consecutive;
- c) obbligo di sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dai regolamenti comunali.

Art. 6

(Promozione del turismo itinerante e valutazione degli interventi)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, promuove le forme di turismo itinerante disciplinate dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica e nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza della normativa europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative volte ad incentivare le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.

3. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di turismo una relazione sull'attuazione della legge e sulla localizzazione e valorizzazione delle aree attrezzate di sosta.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta) è abrogato il seguente comma: "E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi: - soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti; - soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica."

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.